

**TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CATANIA**

**IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA**

Vista l’istanza proveniente dall’IPM di Catania di concessione del beneficio della liberazione anticipata a +++++++++++++++++, nato in Egitto il ……………….., ivi detenuto per scontare pena derivante da condanna definitiva rideterminata dalla Corte d’appello di Catania in anni sei e mesi otto di reclusione, e in esecuzione come da provvedimento della Procura Generale presso la Corte d’appello n. SIEP 767/2018 (inizio pena 13/07/16; fine pena allo stato previsto per il 12/03/2023);

Lette le relazioni dell’IPM di Catania sino a quella del 19/07/19; visti i rapporti disciplinari per i comportamenti i tenuti presso l’IPM di Catania, uno dei quali penalmente rilevante e oggetto di parallelo procedimento penale; visti gli altri documenti agli atti;

 Visto il parere conclusivo della Procura in sede, “contrario” alla concessione della liberazione anticipata;

Osserva che:

a monte dell’attuale carcerazione è l’accertamento della reiterata violenza sessuale di gruppo ai danni di un ragazzino connazionale quattordicenne, ospite della medesima comunità, violenza attuata anche con l’uso di catene per cani (tre catene di cui due di cm 150 e 220) e di filo elettrico e di cinture, detenute, insieme con un coltello da cucina e con due paia di forbici di cui una svitata per utilizzare le due lame (strumenti di tortura e minacce nascosti sotto un armadio previa asportazione dello zoccoletto paratacchi), dal condannato nella camera della struttura (condivisa con il solo correo) di cui godeva l’ospitalità a spese dello Stato italiano e dell’Unione Europea.

Si rappresenta che oltre alla violenza sessuale di gruppo è stata accertata anche una condotta persecutoria ai danni di altro minorenne ospite della comunità, preso di mira e minacciato di violenza sessuale (cui il ragazzo è riuscito a sottrarsi solamente grazie all’aiuto di altro connazionale che lo ha fatto ospitare in altre stanze della struttura), oltre che percosso e minacciato di ulteriore danno all’integrità fisica, accompagnando le minacce con ceffoni, con l’esibizione delle forbici e, in un’occasione, con il danneggiamento con pugni del vetro del pulmino della struttura.

Tali delitti sono stati attuati entro un generale atteggiamento del **Said** che seminava terrore nella struttura, facendo da “boss” come riferito da un testimone e continuamente prevaricando gli altri ospiti e danneggiando le suppellettili della struttura per come rappresentato dall’operatore manutentore della stessa.

La gravità del complessivo operato, foriero di ingenti danni sulla psiche e sulla vita delle persone offese, richiede un’attiva opera di revisione – al fine di ottenere il beneficio richiesto cui consegue l’anticipato reinserimento nella società - che non risulta in alcun modo compiuta.

Tanto premesso, si ricorda che il beneficio richiesto implica, a norma dell’art. 54 legge 354/75, la prova della piena partecipazione del condannato all’opera di rieducazione, requisito ben più pregnante di quello della regolarità della condotta.

Orbene, nel caso di specie si valuta che alcune azioni compiute successivamente ai reati sono incompatibili con la sussistenza del detto requisito di legge.

Risulta infatti a carico del Said altro reato di analogo tipo, attuato probabilmente il 25 luglio 2017, all’interno dell’IPM di Catania.

Al giovane viene contestato di aver aggredito all’interno della struttura carceraria un’operatrice volontaria che da circa un anno svolgeva un laboratorio di pittura e disegno. Secondo la denuncia, il \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* l’ha bloccata con la forza per impedirle di uscire dalla stanza, pretendendo un bacio e, in concorso con altro ragazzo, spossessandola della borsa.

Risulta agli atti che il Said ha verbalizzato in sede disciplinare di aver “*messo il piede davanti alla porta perché stava scherzando…”* e che “*nel suo Paese questo è un normale atteggiamento verso le donne*”.

Egli ha aggiunto che contestualmente l’amico Abdelaziz (correo nei delitti di violenza sessuale e stalking) ha “*preso la borsa della volontaria perché voleva riporre le matite nell’astuccio*”.

Da ultimo egli ha semplicemente ammesso di aver “*esagerato con la sua insistenza*” verso la volontaria, a suo dire volta a “*offrire una bibita*” alla persona offesa dell’ulteriore reato, che, peraltro, per come risulta agli atti, aveva già accettato di bere un bicchiere d’acqua (gradito vista l’arsura del clima del momento) e aveva garbatamente e decisamente rifiutato di bere le diverse bevande che il Said le imponeva di prendere, arrivando ad avvicinare forzosamente il bicchiere preparato alle labbra dell’operatrice.

Si reputa non sufficiente ai fini della concessione dello sconto di pena l’elemento, contenuto nell’ultima relazione dell’IPM, di “*una lieve apertura, seppur ancora in una fase iniziale, a soffermarsi su quanto commesso nel confronto con figure adulte di riferimento*”.

Occorre rappresentare che gli elementi positivi attinenti alla sua condotta carceraria (impegno per il conseguimento della licenza media; volontà di svolgere attività costruttive) sono stati già valorizzati da questa magistratura di sorveglianza, nel doveroso perseguimento della finalità educativa della pena (ribadita dal d.lvo 121/2018), con la concessione di fiducia concretizzata dall’autorizzazione ad uscire dal carcere per esercitare dal 23/05/19 attività di apicoltura presso casa famiglia dell’associazione “Papa Giovanni XXIII”, in applicazione degli artt. 21 legge 354/75 e 18 d.lvo 121/18.

Risultando invece assente il presupposto necessario per l’art. 54 legge 354/75 per concedere un anticipato rientro nella società di un condannato, ossia il requisito della piena partecipazione all’opera di rieducazione commisurata ai reati a monte della condanna, si rigetta la richiesta per l’intero periodo di pena scontata, visto anche l’ultimo recente rilievo disciplinare del 05/07/19 (intemperanze verbali nei confronti di un assistente di polizia penitenziaria), che a dire del ragazzo è stato originato da sofferenza interiore che egli dimostra procurandosi graffi sulla pelle (autolesionismo di tipo dimostrativo, oggetto di attenzione del personale medico che ha precisato i termini e le intenzioni, per come risulta dal certificato ASP del 05/07/19).

**PQM**

visto l’art. 54 legge 354/75, visto il conforme parere del Procuratore della Repubblica in sede,

**RIGETTA la richiesta di SAID Mohamed, detenuto presso l’IPM di Catania, di fruire del beneficio della liberazione anticipata con riferimento ai semestri di pena** **scontata dal 13/07/16 al 13/07/19.**

**MANDA** alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Catania, ………………. IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Dr.ssa E. Seminara